

SCHEMA ILLUSTRATIVA ALLEGATA (ALL. 2)

REATO DI BLOCCO STRADALE

Testo integrato del DLG 22/01/1948 n. 66 risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.

Art. 1

1. *Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie **in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata**, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.*

Art. 1-bis

1. *Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.*

ILLUSTRAZIONE MODIFICHE**1 Il reato di blocco stradale**

- 1.1 Per effetto della nuova formulazione dell'art. 1 della citata norma, si prevedono due diverse tipologie di condotta illecita inquadrabile come blocco stradale:
- 1.1.1 *deporre o abbandonare* congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata;
- 1.1.2 *ostruire o ingombrare* una strada ordinaria o ferrata in qualunque altro modo, intendendo che tale condotta possa essere concretizzata con azioni diverse dal deposito o abbandono di oggetti o congegni, quale, ad esempio, lasciando sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli.
- 1.2 Diversamente dalla precedente formulazione, in cui solo il blocco in ambito ferroviario era illecito penale, si è previsto che anche il blocco stradale costituisca reato.
- 1.3 Il delitto può essere consumato da chiunque purché, in concreto, sia dimostrata la sua intenzione di impedire o ostacolare la libera circolazione sulla strada ordinaria o ferrata attraverso le citate condotte. Perciò, la semplice sosta ovvero l'abbandono di un veicolo sulla strada non può configurare il reato di cui si parla se non è provato che la condotta sia alimentata dal dolo specifico di impedire o ostacolare la circolazione e non solo dall'esigenza di realizzare un atto della circolazione, sia pure illecito.
- 1.4 Il reato di blocco stradale è punito con la reclusione da uno a sei anni e le pene sono raddoppiate se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

- 1.5 In tali ultimi casi, naturalmente, resta impregiudicata la possibilità di denunciare il responsabile del blocco stradale anche per altri reati configurabili, quali, a titolo esemplificativo, omicidio stradale, lesioni personali, violenza privata, ecc. Tali reati infatti, avendo diversa oggettività giuridica, concorrono con quello di blocco stradale anche in ragione del fatto che il legislatore non ha fatta salva l'applicazione della disposizione di cui si parla nei casi in cui ricorrano altri o più gravi reati.

2 **Ambito di applicazione del reato di blocco stradale**

- 2.1 Con il termine "strada ordinaria", la norma intende qualsiasi strada diversa da quella ferrata che è destinata alla circolazione delle persone e delle cose. Sebbene non espressamente definito dal decreto legislativo n. 66 del 1948, perciò, il concetto di "*strada ordinaria*" deve essere interpretato sulla base delle norme che, nell'ordinamento, si interessano della materia e, in particolare, del Codice della Strada che definiscono la strada, quale "*area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali*" (art. 2, comma 1, CdS).
- 2.2 Sulla base di tale definizione, perciò, il reato di cui si parla può essere commesso solo se le condotte criminose da esso previste siano poste in essere su aree ad uso pubblico escludendo, invece, le condotte che limitano la circolazione dei proprietari di fondi chiusi al traffico che, secondo le disposizioni richiamate, non sono considerate strade. Del resto, appare evidente che la finalità della norma non è quella di tutelare il diritto di fruizione di un fondo privato non aperto alla circolazione da parte del proprietario, ma quello di garantire la libera e sicura circolazione sulle strade.

3 **Misure pre-cautelari in caso di flagranza**

- 3.1 Trattandosi di reato non colposo i cui limiti edittali rientrano tra quelli previsti dall'art. 381 CPP, se ne ricorrono le condizioni, è sempre ammesso l'arresto in flagranza di reato. Naturalmente, questa misura pre-cautelare deve essere opportunamente valutata soprattutto in funzione della concreta compressione del diritto di libera circolazione che ha determinato la condotta del responsabile ed appare giustificata solo dalla particolare gravità della condotta posta in essere, anche in ragione dei luoghi e dei tempi in cui si sia consumata l'azione criminosa ovvero dall'impiego concomitante della violenza sulle persone o sulle cose.

4 **Sequestro amministrativo dei veicoli utilizzati per commettere il reato**

- 4.1 In virtù delle disposizioni di cui all'art. 213, comma 4, CdS come modificato dall'art. 23-bis del DL 113/2018, il veicolo con il quale è commesso il reato potrà essere oggetto di sequestro e confisca amministrativa, secondo la procedura dello stesso art. 213. In tali casi, perciò, il veicolo utilizzato per realizzare la condotta costituente il blocco stradale è immediatamente sottoposto a sequestro da chi ha accertato il reato e, salvo motivi ostativi soggettivi o oggettivi, è affidato in custodia alla persona che lo conduceva ovvero al proprietario o ad altro obbligato in solido prontamente reperibili che lo devono immediatamente spostare o trasportare nel luogo indicato di custodia.
- 4.2 Dal rapporto di strumentalità sopraindicato tra il veicolo e la condotta criminosa, ne consegue che, l'azione consapevole ed intenzionale di commettere quel reato attraverso l'uso del veicolo, debba essere provata.
- 4.3 Secondo la formulazione dell'art. 213, comma 5, CdS, conseguente alle modifiche introdotte dal DL 113 il trasgressore, ovvero altro obbligato in solido presente, non possono rifiutarsi di assumere la custodia del veicolo ne possono omettere di spostarlo

immediatamente o di trasportarlo in luogo di custodia idoneo. Se si rifiutano ovvero, dopo aver accettato la custodia non lo spostano, sono soggetti alle sanzioni amministrative dello stesso art. 213, comma 5, CdS.

5 **Illecito amministrativo di blocco stradale attraverso il proprio corpo**

- 5.1 Per effetto della modifica dell'art. 1 bis del DLG 22/01/1948 n. 66, costituisce illecito amministrativo la condotta di chi impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Si tratta di un comportamento punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa che può consistere anche in una mera resistenza passiva della persona che, in piedi o seduta, si colloca sulla strada ed ostruisce la libera circolazione.
- 5.2 Resta ferma l'applicazione delle sanzioni per eventuali reati ipotizzabili quando, ad esempio, alla condotta passiva si associa la resistenza o la violenza contro chi tenta di far spostare la persona dalla strada (art. 336 e 337 CP), ovvero un'interruzione di pubblico servizio (art. 340 CP).
- 5.3 Anche tale illecito, come riferito per il reato di blocco stradale, può essere commesso unicamente sulla strada, come definita dall'art. 2 CdS.
- 5.4 La violazione va contestata alla persona che impedisce la libera circolazione, secondo le regole procedurali della L. 689/81.
- 5.5 Quando il comportamento illecito sopraindicato si inserisce all'interno di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche, la medesima sanzione prevista per l'autore materiale sopraindicato si applica anche ai promotori e agli organizzatori. Si tratta di un'autonoma responsabilità che, perciò, impone la redazione di autonomi e distinti verbali di contestazione per ciascuno dei richiamati soggetti secondo le richiamate regole della L.689/81. Se organizzatori o promotori sono presenti sul luogo al momento dell'accertamento dell'illecito, salvo quanto indicato al punto successivo, la violazione deve in ogni caso essere contestata loro immediatamente.
- 5.6 La contestazione immediata delle violazioni sopraindicate, che costituisce la regola generale degli organi di polizia procedenti, dovrà essere opportunamente adeguata ad eventuali, assorbenti, ragioni di ordine e sicurezza pubblica, secondo le indicazioni dei responsabili del servizio di OP. In ogni caso, ove non sia stato possibile procedere alla contestazione immediata, i verbali di contestazione saranno inviati al domicilio del trasgressore entro i termini indicati dalla L. 689/81.
- 5.7 La violazione non ammette il pagamento in misura ridotta. Infatti, l'art. 1-bis, ora modificato dalla legge appena citata, era stato introdotto dall'art. 17 DLG n. 507/1999 che aveva disposto per tale violazione anche il divieto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 L n. 689/1981. Nonostante il diverso contenuto del precetto, quale risultante dalla modifica introdotta dalla norma che si commenta, non si ha ragione per escludere che tale divieto trovi ancora applicazione e che, perciò, si estenda anche al nuovo contenuto. Il verbale, pertanto, va inviato al prefetto del luogo della commessa violazione che emetterà l'ingiunzione di pagamento con le relative modalità.